

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la seguente legislazione nazionale:
 - il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
 - la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
 - il decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, in particolare, gli articoli 17, 18, 19 e 64, nonché gli allegati 5 e 12 al DPCM stesso, i quali, disponendo in tema di assistenza protesica, demandano alle Regioni la definizione di alcuni aspetti nell'erogazione della stessa;
- dato atto che, fino all'entrata in vigore del tariffario di cui all'art. 64 del DPCM 12 gennaio 2017, resta in vigore l'elenco 1 del DM 332/1999 richiamato, sia in relazione alla tipologia di dispositivi protesici, sia in relazione alle tariffe;
- visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);
- vista la seguente legislazione regionale:
 - la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva);
 - la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
 - la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e di servizi a favore delle persone con disabilità) e, in particolare, l'articolo 11;

- la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013), tuttora vigente;
- richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 190 in data 29 gennaio 2000 recante “Approvazione delle linee direttive all’USL per l’applicazione del D.M. 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
 - n. 1825 in data 18 dicembre 2017 recante “Approvazione delle disposizioni applicative e dei criteri di priorità per la determinazione del contributo ai sensi della legge regionale 80/1990, recante interventi per opere pubbliche destinate all’assistenza di persone anziani, inabili e portatrici di handicaps, a partire dal 1° gennaio 2018. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 543 in data 29 febbraio 2008”;
 - n. 322 in data 19 marzo 2018 recante “Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l’esclusione sociale e a favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio. Revoca della deliberazione regionale n. 283/2017”;
 - n. 151 in data 8 febbraio 2019 “Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, ai fini dell’adozione dell’accordo di programma e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12. Prenotazione di spesa”;
 - n. 1241 in data 13 settembre 2019 recante “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa”;
- considerato che, ai fini di aggiornare i livelli essenziali di assistenza per la parte concernente l’assistenza protesica a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 12 gennaio 2017 sopracitato, gli uffici regionali competenti hanno svolto con i referenti dell’Azienda USL Valle d’Aosta, incontri dedicati, dai quali è emersa la necessità di emanare le linee guida allegate alla presente proposta di deliberazione;
- richiamata la nota del Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, acquisita al protocollo dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali con prot. n. 3485 in data 7 novembre 2017 relativa a “Prime indicazioni per l’applicazione del DPCM 12 gennaio 2017”;
- richiamata la nota della Struttura sanità ospedaliera e territoriale n. 4358/SAN in data 7 febbraio 2019 indirizzata all’Azienda USL Valle d’Aosta, recante disposizioni in materia di assistenza protesica;
- richiamata la nota della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, prot. n.

3009/SAN in data 2 settembre 2019, indirizzata all'Azienda USL Valle d'Aosta, recante casi eccezionali di assistenza protesica;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", con particolare riferimento agli articoli 17, 18 e 19, nonché agli Allegati 5 e 12, concernenti l'assistenza protesica, demandate alle Regioni e Province autonome, disciplinate nelle linee-guida allegate alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
2. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione, con riferimento alle linee guida allegate alla stessa, siano applicate a decorrere dal 15 novembre 2019;
3. di stabilire che gli oneri di cui alla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito del trasferimento ordinario all'Azienda USL per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1478 in data 4 novembre 2019

Linee-guida per l'erogazione dell'assistenza protesica, in attuazione del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Art. 1 Disciplina dell'assistenza protesica

1. La disciplina dell'assistenza protesica con riferimento alla definizione, ai destinatari, alle modalità di erogazione dell'assistenza stessa è definita negli articoli 17, 18 e 19 del DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" nonché nell'allegato 12 "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica". Il nomenclatore di cui allegato 5 al DPCM stesso, contiene gli elenchi (1 - *Ausili su misura*, 2A - *Ausili di serie* e 2B - *Ausili di serie pronto per l'uso*) delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, anche provvisori, temporanei e di riserva, erogabili dal SSN.

2. Le presenti linee guida, nel quadro della normativa sopra descritta, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dell'assistenza protesica che il DPCM 12 gennaio 2017 demanda alle Regioni ed alle Aziende sanitarie locali.

3. È istituita una Commissione permanente per la valutazione dell'assistenza protesica, costituita da:

- Direttore sanitario dell'Azienda USL con funzioni di coordinamento o suo delegato
- Direttore amministrativo dell'Azienda USL o suo delegato
- Direttore di Area territoriale dell'Azienda USL o suo delegato
- Responsabile della struttura dell'Azienda USL competente in materia di assistenza protesica o suo delegato
- Dirigente della struttura regionale competente in materia di contributi per ausili o suo delegato
- Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità territoriale o suo delegato

4. I componenti della Commissione permanente di cui al punto 3 partecipano alle attività previste nell'ambito dell'attività istituzionale di competenza, senza remunerazioni aggiuntive.

Art. 2 Destinatari dell'assistenza protesica

1. Il Servizio sanitario regionale (SSR) garantisce, attraverso l'organizzazione dell'Azienda USL Valle d'Aosta, agli aventi diritto di cui all'articolo 18 del DPCM 12 gennaio 2017 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o

alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.

2. Gli assistiti, beneficiari delle prestazioni di cui al punto 1 del presente articolo che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, sono quelli indicati all'art. 18 commi 1 e 2 del DPCM stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del DPCM 12 gennaio 2017, l'Azienda USL Valle d'Aosta è autorizzata a fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 al DPCM alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di dimissione protetta o di cure domiciliari integrate, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile.

3. La fornitura di cui al punto precedente è subordinata al mantenimento da parte dell'Azienda USL dei servizi di riutilizzo. La proprietà dei dispositivi erogati per disabilità transitoria resta dell'Azienda USL.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del DPCM 12 gennaio 2017, nei casi in cui l'assistito, al fine di soddisfare specifiche e apprezzabili necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi di cui allegato 5 al DPCM stesso, con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali. La struttura competente dell'Azienda USL autorizza la fornitura e l'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dell'Azienda stessa per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito. Rimane inoltre a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.

Art. 3 Casi eccezionali per soggetti affetti da gravissime disabilità

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 8 del DPCM di cui trattasi, in casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'Azienda USL è autorizzata ad erogare le protesi, ortesi o ausili non appartenenti alle tipologie riportate nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017.

2. L'erogazione di cui al punto 1 deve essere proposta nel piano riabilitativo assistenziale formulato dal medico specialista in collaborazione con l'équipe multidisciplinare competente per tipologia di menomazione o disabilità che ha in cura l'assistito, nel quale siano indicati, in modo dettagliato, la prescrizione del dispositivo necessario e le motivazioni dell'indispensabilità del dispositivo medesimo, attestandone, altresì, le finalità riabilitative in connessione al tipo di invalidità dell'assistito, la sua efficacia nel miglioramento della qualità della vita, l'evidenza di efficacia nella letteratura scientifica. La proposta deve essere valutata e approvata da una Commissione tecnica, convocata all'uopo dall'Azienda USL e composta da:

- Il Direttore sanitario dell’Azienda USL o suo delegato;
- Il Direttore del distretto di appartenenza del paziente o suo delegato;
- Il Responsabile della struttura dell’Azienda USL competente in materia di assistenza protesica o suo delegato;
- Un medico specialista nella disciplina connessa con i casi da valutare, ad esclusione del prescrittore;
- Altri eventuali specialisti ritenuti necessari per la formulazione di un giudizio motivato.

3. Le modalità operative della Commissione, con riferimento altresì alle attività di monitoraggio descritte successivamente, sono demandate all’Azienda USL Valle d’Aosta.

4. L’erogazione dei dispositivi di cui al punto 1 del presente articolo è subordinata altresì alla previa verifica della disponibilità finanziaria per l’acquisto degli stessi.

Art. 4 Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica

1. L’assistenza protesica è erogata sulla base di un piano riabilitativo assistenziale individuale formulato dal medico specialista competente in collaborazione con l’équipe multidisciplinare e redatto secondo le indicazioni riportate nell’allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017.

2. I medici specialisti autorizzati alla prescrizione sono quelli inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’Azienda USL Valle d’Aosta e dalle altre aziende sanitarie pubbliche.

3. I medici prescrittori effettuano la prescrizione sui moduli predisposti dall’Azienda USL Valle d’Aosta o approvati dalle rispettive Regioni / Aziende Sanitarie ed esclusivamente nell’ambito della propria attività istituzionale.

4. Sono erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle protesi e ortesi su misura, indicate nell’elenco 1 del nomenclatore, allegato 5 al DPCM, fatti salvi i casi previsti al comma successivo.

5. Nel caso in cui risulti necessario l’adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili indicate successivamente, da professionisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.

Art. 5 Modalità di cessione dei dispositivi di assistenza protesica

1. I dispositivi inclusi nell’allegato 5 di cui al DPCM 12 gennaio 2017 sono ceduti in proprietà all’assistito, fatta eccezione per:

- i dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell’allegato stesso;

- i dispositivi erogati nei casi eccezionali disciplinati precedentemente, per i quali è prevista la stipula di un contratto con l'assistito, per la cessione in comodato d'uso, ivi compresi i dispositivi previsti all'articolo 17, comma 5 del DPCM stesso, aventi caratteristiche funzionali e estetiche non indicate nella descrizione, anche nei casi in cui l'assistito abbia partecipato alla spesa per l'acquisto o la modifica dei dispositivi stessi;

2. I dispositivi forniti in comodato d'uso rimangono di proprietà dell'Azienda USL che si fa carico delle eventuali riparazioni e/o modifiche dell'ausilio, per tutto il periodo di utilizzo dello stesso. Restano a carico dell'assistito, invece, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dei dispositivi.

3. Le modalità amministrative e organizzative della cessione in comodato d'uso dei dispositivi e del servizio di riutilizzo dei medesimi sono demandate all'Azienda USL Valle d'Aosta.

4. Gli assistiti sono responsabili della custodia e buona tenuta di protesi, ortesi o ausili tecnologici.

Art. 6 Casi eccezionali di rimborso

1. In casi eccezionali, quali la domiciliazione dell'assistito fuori dal territorio regionale o in casi di urgenza, che rendono improcrastinabile l'acquisto degli ausili e che comportano pertanto l'acquisto direttamente da parte dell'assistito, l'Azienda USL è autorizzata a rimborsare la spesa sostenuta dall'assistito per un importo pari all'ammontare della tariffa prevista dal nomenclatore tariffario vigente ovvero individuata dall'Azienda USL nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisizione dei beni, in base al tipo di dispositivo acquistato.

2. L'Azienda USL Valle d'Aosta, nell'ambito della procedura aziendale dedicata, disciplina i casi eccezionali di rimborso delle spese per protesi, ortesi e ausili sostenute dagli assistiti, in assenza di preventiva autorizzazione.

Art. 7 Monitoraggio dell'assistenza protesica

1. La Commissione per la valutazione dell'assistenza protesica di cui all'art. 1 comma 3 verifica, almeno annualmente, i dati di attività dell'assistenza protesica, con particolare riferimento alla tipologia di dispositivi erogati, alla tipologia di medici prescrittori, ai destinatari. In particolare, al fine di promuovere l'appropriatezza della prescrizione ed il corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale e di assicurare, pertanto, che la prestazione sia appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento, monitora l'esito dei piani riabilitativi assistenziali attivati, i percorsi organizzativi dalla fase di prescrizione a quella di follow-up, nonché le modalità di approvvigionamento e di erogazione dei dispositivi.

2. Il monitoraggio di cui al punto 1 comprende anche l'analisi dei dati di spesa relativi all'assistenza protesica rilevati nel flusso di monitoraggio della spesa sanitaria di cui all'art.

50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

3. Per l'attività prevista al presente articolo, la Commissione si avvale, all'occorrenza, della collaborazione dei referenti delle strutture aziendali e regionali competenti.

Art. 8 Autorizzazione all'erogazione di protesi, ortesi e ausili

1. Le prescrizioni di protesi, ortesi e ausili, nonché di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle protesi e ortesi su misura, di cui all'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, hanno validità 60 giorni e devono essere trasmesse agli uffici amministrativi del Servizio Ausili e Assistenza Protesica dell'Azienda USL Valle d'Aosta. L'autorizzazione da parte del Servizio stesso deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione.
2. In caso di necessità di acquisire ulteriore documentazione, il termine di cui sopra è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.
3. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla Azienda USL al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto.
4. Nei casi di urgenza individuati dal medico specialista competente dell'Azienda USL, l'autorizzazione deve essere resa entro 5 giorni dalla ricezione della prescrizione da parte degli uffici preposti. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori dal territorio di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla struttura di ricovero all'Azienda USL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio dell'Azienda USL, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è quello previsto dal tariffario nazionale in vigore.
5. I dispositivi di assistenza protesica sono erogati:
 - a. entro 7 giorni lavorativi dalla data di acquisizione dell'autorizzazione da parte del Servizio competente, per i dispositivi presenti nel magazzino aziendale;
 - b. da parte delle ditte aggiudicatrici delle procedure pubbliche di acquisto, entro i tempi previsti dalle procedure stesse;
 - c. da parte delle ditte fornitrici di dispositivi su misura e/o finiti che devono essere adattati, nel minor tempo possibile e comunque non oltre i tempi massimi di consegna dall'acquisizione dell'autorizzazione definiti dall'allegato 2 al DM 332/1999 e ss.mm.
6. Ogni ausilio consegnato sarà corredato di relative istruzioni e nei casi più complicati anche di un modello di istruzioni semplificato.

7. Per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori a 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione di sanzioni, secondo le modalità disciplinate dall'Azienda USL Valle d'Aosta.
8. È demandata all'Azienda USL Valle d'Aosta l'adozione delle procedure per la consegna agli assistiti degli ausili, ortesi e protesi di cui alle presenti linee guida.
9. È altresì demandata all'Azienda USL Valle d'Aosta la definizione delle incompatibilità tra ausili, protesi e ortesi erogati.

Art. 9 Collaudo dei dispositivi di assistenza protesica

1. Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Tale collaudo deve essere effettuato, di norma, contestualmente alla consegna del dispositivo e comunque non oltre 20 giorni solari dalla data di consegna.

Lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all'équipe multidisciplinare, eseguono il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 di cui al nomenclatore allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, degli ausili di serie di cui all'elenco 2A, nonché degli ausili di serie di cui all'elenco 2B qualora sia stata richiesta una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria ausiliaria o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili per comunicazione e informazione (ICT).

2. L'Azienda USL Valle d'Aosta definisce la procedura per la prenotazione e la gestione del percorso finalizzato al collaudo, nonché i provvedimenti da applicare nei casi nei quali il collaudo non sia effettuato nei tempi previsti.

3. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi 30 giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Azienda USL Valle d'Aosta, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti è effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio.

4. Determinati presidi, nei quali l'adattamento al paziente è prevalente sugli aspetti tecnici (esempi non esaustivi: plantari ortopedici, protesi mammarie...) possono non essere sottoposti a collaudo, sebbene compresi nel punto 1 del presente articolo, secondo procedure approvate a livello aziendale.

Art. 10 Individuazione degli erogatori di protesi e ortesi su misura

1. Ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sono garantite le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore,

allegato 5 al decreto, avvalendosi di soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero della Salute (Elenco dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi medici su misura con sede in Italia), ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, e accreditati dalle Regioni ai sensi della normativa vigente, previa verifica dei requisiti di cui al comma successivo.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che definisce le linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti di cui al comma 1, tali da garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate e il rispetto delle esigenze dell'assistito in termini di accessibilità, riservatezza e comfort ambientale e nelle more del completamento delle procedure di accreditamento degli erogatori delle protesi ed ausili su misura di cui all'elenco 1, per l'erogazione dei dispositivi e delle prestazioni di cui al citato elenco, l'assistito esercita la libera scelta tra:

- i soggetti già autorizzati per l'erogazione dei dispositivi su misura e iscritti al registro sopra descritto;
- i soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del professionista abilitato all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale.

3. Sono demandate all'Azienda USL Valle d'Aosta la definizione di accordi e la stipula dei contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e ortesi su misura di cui ai punti precedenti.

4. È garantita la libertà dell'assistito di scegliere l'erogatore delle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi su misura tra i soggetti accreditati titolari degli accordi o dei contratti di cui al comma 3. A tal fine, è demandata all'Azienda USL Valle d'Aosta l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle ditte fornitrici, suddivise per tipologia di ausilio, finalizzato alla scelta, da parte dell'assistito dell'erogatore, in modo informato e trasparente.

Art. 11 Ausili erogabili e tariffe

1. Fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli, nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. per la definizione delle tariffe massime dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1, allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, resta in vigore l'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999 e l'Azienda USL è tenuta ad erogare gli ausili ivi inclusi.

2. Nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'erogazione dei dispositivi di serie di

cui agli elenchi 2A e 2B dell' allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, l'Azienda USL Valle d'Aosta stipula contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente al fine di assicurare in tempi brevi l'erogazione dei dispositivi agli assistiti aventi diritto.

3. I capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi.

4. Nella valutazione delle offerte, l'Azienda USL Valle d'Aosta adotta criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.

Art. 12 Ausili personali per utenti inseriti in strutture residenziali socio-assistenziali

1. Ai sensi della DGR 1825/2017, allegato A, nonché delle procedure e istruzioni operative predisposte dall'Azienda USL Valle d'Aosta per la fornitura di ausili per la mobilità personale, possono essere prescritti agli utenti con inserimento definitivo presso strutture residenziali socio-assistenziali pubbliche e private esclusivamente ausili personalizzati recanti nel progetto riabilitativo la precisazione "Ausilio personale, necessario durante la permanenza in microcomunità".

2. In caso invece di inserimento temporaneo presso le strutture medesime, la prescrizione di ausili è effettuata secondo le modalità generali previste dalle presenti linee guida.

Art. 13 Interventi economici a sostegno della spesa per ausili

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14, sono previsti interventi economici a sostegno della spesa per ausili in favore delle persone residenti sul territorio regionale, anche ultrasessantacinquenni, con disabilità consistente in una menomazione e in una disabilità funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, previa certificazione delle preposte commissioni mediche collegiali.

2. Gli interventi economici di cui al punto precedente sono limitati all'eventuale differenza tra prezzo dell'ausilio e costo assunto a carico dell'Azienda USL Valle d'Aosta che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 delle presenti linee guida, rimane a carico dell'assistito, compreso quindi l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.

3. Gli interventi di cui al punto precedente si applicano anche ai contributi previsti per l'acquisto di ausili e/o attrezzature rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima

nonché a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) residenti sul territorio regionale, ai sensi della DGR 322/2018, articolo 3 dell'allegato alla stessa.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente articolo sono in capo all'ufficio competente in materia di interventi economici e contributi dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, il quale collabora con la struttura competente in materia di ausili per l'assistenza protesica dell'Azienda USL Valle d'Aosta, anche al fine di semplificare ai beneficiari i relativi adempimenti.

Art. 14 Sistema informativo per l'assistenza protesica

1. L'Azienda USL istituisce un sistema informativo per la gestione e integrazione di tutte le fasi relative all'assistenza protesica, dalla formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale fino al follow up, permettendo l'utilizzo di un'unica piattaforma da parte di tutti gli operatori coinvolti.

2. Il sistema informativo, contenente le schede fascicolo degli assistiti, permette tra le altre funzionalità, l'estrazione dei dati utili al monitoraggio dell'attività di assistenza protesica svolta dalla Commissione preposta, di cui all'art.1 comma 3 delle presenti linee-guida.